



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO

COMUNALE

DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON D.C.C. NR. DEL E MODIFICATO CON D.C.C. NR. DEL



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Funzioni di Polizia Urbana
- Articolo 3 Accertamento delle violazioni
- Articolo 4 Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE E SICUREZZA URBANA

- Articolo 5 Spazi e aree pubbliche
- Art. 5/bis Misure di sicurezza urbana
- Articolo 6 Aree verdi
- Articolo 7 Luminarie
- Articolo 8 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Articolo 9 Atti vietati su suolo pubblico

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 10 Marciapiedi
- Articolo 11 Manutenzione degli edifici e delle aree
- Articolo 12 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Articolo 13 Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano
- Articolo 14 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 15 Sgombero neve
- Articolo 16 Rami e siepi
- Articolo 17 Pulizia fossati e lotti inedificati
- Articolo 18 Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Articolo 19 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Articolo 20 Esposizione di panni e tappeti

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Articolo 21 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Articolo 22 Oggetti mobili
- Articolo 23 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- Articolo 24 Prevenzione incendi
- Articolo 25 Utilizzo di strumenti musicali
- Articolo 26 Attività produttive ed edilizie rumorose
- Articolo 27 Uso di macchine da giardino
- Articolo 28 Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
- Articolo 29 Uso dei dispositivi antifurto
- Articolo 30 Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

- Articolo 31 Depositi esterni
Articolo 32 Sosta o fermata di veicoli a motore

TITOLO 5 : CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI

- Articolo 33 Custodia e tutela degli animali
Articolo 34 Detenzione di cani all'interno di cortili e/o giardini
Articolo 35 Circolazione dei cani
Articolo 36 Volatili e stalle
Articolo 37 Divieto di introduzione di animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande

TITOLO 6 : DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 38 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza
Articolo 39 Divieto di campeggio libero
Articolo 40 Contrassegni del comune

TITOLO 8 : SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 41 Sanzioni amministrative
Art. 42: Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa.
Custodia delle cose

- Articolo 43 Entrata in vigore
Articolo 44 Norma finale



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme e con le finalità dello Statuto comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando nel testo degli articoli ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.

Art. 4 Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente Regolamento potranno essere annualmente aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

Art. 5/bis: Misure di sicurezza urbana

Per effetto della legge n. 48 del 18 aprile 2017 di conversione del Decreto Legge 20 Febbraio 2017, n. 14, le sanzioni amministrative previste dagli artt. 688 (ubriachezza molesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice Penale e dell'art. 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione), nonché dall'art. 7, comma 15 bis (attività abusiva di parcheggiatore) del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, applicate nei confronti di coloro che commettono tali violazioni nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.L. 14/2017, convertito con Legge 48/2017 e in quelle previste dal presente regolamento, di seguito riportate, prevedono anche l'adozione del provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 dell'art. 9 del già citato D.L. n. 14/2017.

Le sanzioni e le misure previste dall'art. 9, della legge 18 aprile 2017, n. 48, si applicano anche all'interno delle seguenti aree:

- a) Tutti i giardini pubblici del Comune, all'interno dei quali sono collocate panchine e/o giochi per bambini o altre strutture di libera fruibilità, dove particolari condotte moleste, in violazione alle disposizioni del regolamento di Polizia Urbana, ne impedirebbero la libera accessibilità e la fruizione;
- b) Tutte le aree e le relative pertinenze su cui insistono scuole e plessi scolastici, o in altre aree centrali altamente frequentate, come il campo sportivo in Piazza Martiri di Belfiore e il centro polivalente Bennati.
- c) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni della legge n. 48 del 18 aprile 2017, oltre che nei luoghi dalla stessa indicati, nei giardini e in tutte le aree di cui ai precedenti punti a) e b), in aggiunta ai comportamenti già vietati dal presente regolamento, è vietata ogni condotta molesta che impedisca di fatto l'accessibilità e la fruizione delle stesse o delle singole strutture o degli arredi urbani ivi presenti, quali: assembramenti di soggetti dediti al consumo di alcool o sostanze stupefacenti, utilizzo improprio delle strutture, dei giochi, degli arredi, etc.

Art.6 Aree verdi

1) Nelle aree verdi e nei giardini pubblici è vietato:

- a) il transito e la sosta dei ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli,
- b) attraversare, ove sia espressamente vietato, spazi erbosi, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi ed arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, nonché le fronde e le foglie, e cogliere i fiori;
- c) rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e tappeti erbosi;
- d) abbandonare o non raccogliere le deiezioni degli animali domestici di cui si è proprietari o detentori;



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

2) Le violazioni di cui sopra comportano la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 7 Luminarie

1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

Art. 9 Atti vietati su suolo pubblico

1) Sul suolo pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli;
- b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

1bis) E' fatto divieto su aree pubbliche o soggette a uso pubblico, di consumare o detenere a scopo di consumo ogni genere di bevanda alcolica in contenitori di ogni genere. Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi e nelle aree concesse per il plateatico ai pubblici esercizi nonché nelle aree immediatamente adiacenti, durante l'orario di apertura.

2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi negli androni e nelle scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

2 bis) Accattonaggio.

E' vietato raccogliere elemosine in modo invasivo, ovvero con comportamenti insistenti o molesti od offensivi, oppure ostruendo il libero passaggio, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico ed in particolare anche nei luoghi di mercato, nelle piazze, nelle aree adibite alla sosta, nei parchi pubblici, nei parcheggi e nelle aree antistanti le strutture commerciali, in prossimità e all'interno dei cimiteri, delle chiese, dei luoghi di cura e delle strutture sanitarie in genere, nei pressi dei monumenti storici, sui mezzi di pubblico trasporto nelle intersezioni, durante le manifestazioni pubbliche e ogni qualvolta costituisca intralcio alla circolazione pedonale o viaria.

a) È vietato porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, disabili o simulando disabilità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico.

b) E' vietato raccogliere, altresì, elemosine attraverso l'attività di porta a porta all'interno di tutto il territorio comunale.

3) La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e, per il comma 2 bis), oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'obbligo di cessazione dell'attività.



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Art. 10 Marciapiedi

1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) Le pavimentazioni dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale; b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

2) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 11 Manutenzione degli edifici e delle aree.

1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione dei cortili, limitatamente a quelli visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavelli posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

9) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

10) Le violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 10,00 a € 25,00.



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

Art. 12 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 .

Art. 13 Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose. In tal caso i manifesti o volantini dovranno essere rimossi al termine delle festività' medesime o al più tardi entro il giorno successivo.
 - e) utilizzare attrazioni per bambini, giostre, altalene dislocate nei parchi pubblici e destinate a bambini sino ad anni 12, come previsto dagli appositi cartelli collocati all'entrata delle predette aree da parte di persone adulte.
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 14 Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali dall'apposito Regolamento comunale , è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

- 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 15 Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 16 Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi, anche collocate in fioriere, che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari, dei locatari o dei detentori a qualsiasi titolo, ogni qual volta creino una situazione di pericolo o di intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli o venga occultata la segnaletica pubblica o comunque invadano aree pubbliche.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m.t 3,00, al di sopra del marciapiede e a mt. 5,50 se sporgenti sopra la carreggiata.
- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi immediatamente qualora siano caduti su suolo pubblico e portati negli appositi luoghi autorizzati a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a € 150,00 .



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

Art. 17 Pulizia fossati e lotti ineditati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) I proprietari, i titolari di diritti reali o personali di godimento, nonché i conduttori a qualsiasi titolo, di aree non edificate e di qualsiasi altro appezzamento di terreno, purché non adibito ad uso agricolo e coltivato, qualunque sia l'uso presente e la destinazione futura, sono tenuti a conservare dette aree e terreni liberi da erbacce, rifiuti e materiali di scarto e a provvedere con regolarità allo sfalcio della vegetazione.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00.

Art. 18 Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 10,00 a € 25,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 Esposizione di panni e tappeti

1) E' vietato scuotere tappeti, panni od altro fuori da finestre e balconi che si affacciano sulla pubblica via o su area soggetta a pubblico passaggio..

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 10,00 a € 25,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 21 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

- 2) Le bocche di lupo apribili devono essere, in caso di apertura, debitamente segnalate con idonei sistemi per evitare cadute o danni a terzi;
- 3) La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 22 Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 10,00 a € 50,00.

Art. 23 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 10,00 a € 50,00.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 24 Prevenzione incendi

- 1) Salvo quanto prescritto da specifiche normative, è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione delle potature per accertati motivi fitosanitari. Tale facoltà è ammessa purché sia rispettata una distanza superiore a mt. 150 da edifici o depositi di materiale infiammabile, nonché ad una distanza superiore a mt. 100 dalla sede stradale. È vietato in ogni caso quando il vento trasporti il fumo ed i residui della bruciatura sulla sede stradale, in modo da rendere pericolosa la circolazione veicolare.
- 2) I fuochi devono comunque sempre essere presidiati.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità in modo tale da comportare rischio per la circolazione veicolare e ciclopedonale, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

7) La violazione alle disposizioni del comma 4) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 10,00 a € € 50,00. La violazione alle altre disposizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 20,00 a € € 150,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 25 Utilizzo di strumenti musicali

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 2) Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 26 Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
- 5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dalla Polizia Locale. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
- 7) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

Art. 27 Uso di macchine da giardino

- 1) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
- 2) La violazione di cui sopra comporta la sanzione amministrativa da €10,00 a €50,00 e la cessazione immediata dell'attività, salvo diversa applicazione della normativa in materia di inquinamento acustico.

Art. 28 Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 29 Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione.

Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 10,00 a € 50,00 .

Art. 30 Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” per allontanare i volatili

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 31 Depositi esterni

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 32 Sosta o fermata di veicoli a motore

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 10,00 a € 50,00.

TITOLO 5 : CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI

Art. 33 Custodia e tutela degli animali

1) Salvo il dettato dell'art. 672 C.P., i proprietari o i possessori di animali devono garantire le condizioni igienico sanitarie e di decoro del luogo in cui gli animali vivono, vigilando, altresì, affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o danno al vicinato.

2) Chiunque detiene ed utilizza animali è tenuto ad accudirli ed alimentarli ed è responsabile della loro salute, assicurando loro le necessarie cure sanitarie. Il privato che detenga animali deve garantire la massima pulizia degli stessi, delle aree dove essi vivono, al fine di prevenire pericoli per la salute pubblica, ed evitare che producano cattivi odori e recare fastidio al vicinato.

3) E' vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano della loro salute.

4) I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo dovranno prendere ogni precauzione possibile, per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi.

5) E' vietato:

- consentire che gli animali, con deiezioni solide, sporchino i portici, i marciapiedi, gli spazi dei pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso alla collettività; nel caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo; è vietato condurre cani a passeggio senza un idoneo contenitore (busta di plastica o simili) al seguito per raccogliere gli eventuali escrementi;
- tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

- lasciare vagare gli animali su aree pubbliche, ad eccezione delle aree appositamente delimitate;
- esercitare l'apicoltura nel centro abitato;
- condurre a pascolare bestiame di qualunque genere lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.

6) Gli animali, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

7) La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 100,00 . E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 34 Detenzione di cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1) Chiunque detenga un animale da affezione, deve ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il loro possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale nel rispetto della collettività sociale e condominiale.

2) E' possibile detenere animali, purché l'utilizzo e le condizioni igieniche, siano tali da non recare disturbo di ogni genere al vicinato o, esalazioni odorogene.

3) In centro abitato, i proprietari/detentori dovranno evitare che i cani con il loro continuo abbaiare, o prolungati latrati, e/o guaiti, arrechino disturbo al vicinato o alla quiete pubblica.

4) I recinti per la detenzione degli animali devono essere di dimensioni adeguate alla razza ed al numero.

5) Ogni animale deve avere a disposizione un riparo rialzato dal suolo, chiuso su almeno 3 lati, oltre al tetto ed al pavimento, in maniera di consentire allo stesso di proteggersi dalle intemperie. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia ed alle caratteristiche della razza del cane.

6) La presenza di cani di grossa taglia dovrà essere segnalata con un apposito cartello posto all'ingresso della proprietà. Le recinzioni verso la pubblica via dovranno impedire la fuoriuscita anche parziale del cane, in modo tale da evitare qualsiasi situazione di pericolo o molestia per i passanti.

7) La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 100,00. E sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 35 Circolazione dei cani

1) Sul suolo pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio. Per i cani di grossa taglia, in qualunque luogo pubblico essi vengano condotti, è sempre obbligatorio l'uso del guinzaglio ed i proprietari hanno l'obbligo di portare con sé la museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. E' sempre obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola per tutti i cani il cui comportamento possa essere considerato pericoloso. Potranno essere lasciati senza guinzaglio e museruola i cani condotti in spazi debitamente individuati e circoscritti (se individuati dall'Amministrazione Comunale), i cani da caccia, nei soli momenti in cui vengano utilizzati per tale scopo o addestrati a tale fine, purché non arrechino disturbo o molestia alle persone, i cani delle



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

Forze di Polizia quando siano utilizzati per servizio ed i cani appositamente addestrati quando impegnati in operazioni di soccorso.

2) E' fatto obbligo agli accompagnatori di cani nelle aree aperte al pubblico:

- di avere, al seguito, idonea attrezzatura, per la raccolta delle deiezioni del cane;
- di provvedere alla totale immediata asportazione delle deiezioni lasciate dai cani, con successivo corretto smaltimento.

3) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 100,00 e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività e per la violazione di cui al comma 2, lett. b) la pulizia del luogo interessato dalle deiezioni.

Art. 36 Volatili e stalle

1) Il governo e la pulizia delle gabbie d'uccelli devono essere effettuati in modo che mangimi ed escrementi non si riversino sui balconi o davanzali sottostanti o sul suolo pubblico.

2) I pollai e le conigliaie devono essere aerati e mantenuti puliti; devono essere ubicati al di fuori del centro storico e non debbono comunque arrecare disturbo al riposo e alla quiete delle persone. Sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare (indicativamente 20 capi) e comunque a distanza dalle abitazioni viciniori non inferiore a m. 10. Il proprietario del pollaio o della conigliaia deve dimostrare le modalità di smaltimento dei prodotti di rifiuto, fermo restando il divieto di conferimento al Servizio di Nettezza Urbana.

3) E' fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi che lavorano materiali quali vinacce, cereali e similari il cui stoccaggio all'esterno può fungere da richiamo per un elevato numero di volatili, di adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo necessari ad evitare che ciò si verifichi.

4) I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami; tali recinti all'aperto devono essere ubicati ad una distanza minima dall'abitazione del conduttore di almeno 50 metri.

5) Per le stalle esistenti è ammessa la costruzione di recinti all'aperto alla distanza minima di 25 metri dalla eventuale abitazione annessa.

6) La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 100,00 e nel caso previsto dal comma 1, l'applicazione delle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 37 Divieto di introduzione di animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande

1) Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale d'igiene, l' esercente ha la facoltà di escludere l'accesso degli animali nei locali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, mentre ha l'obbligo di escluderne l'accesso nei locali di produzione di alimenti e bevande.



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

- 2) L' esercente di locali di cui al comma precedente, ha l'obbligo di applicare in modo ben visibile su ogni accesso pubblico l'avviso indicante il divieto di introdurre animali, sia quando il divieto è obbligatorio sia quando eserciti la facoltà di vietarne l'accesso.
- 3) E' fatto divieto a chiunque di introdurre animali nei locali di cui sopra, (nonché negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico e nei locali pubblici), ove tale divieto sia segnalato e comunque fatta eccezione per i cani guida per non vedenti e per i cani delle Forze di Polizia, quando utilizzati per motivi di servizio ed i cani appositamente addestrati quando impegnati in operazioni di soccorso.
- 4) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 50,00.

TITOLO 6 : DISPOSIZIONI VARIE

Art. 38 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1) La collocazione di contenitori per la raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
- 5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
- 6) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 10,00 a € 50,00.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 39 Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia.



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 40 Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a €100,00.

TITOLO 7 : SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 Sanzioni amministrative

- 1)Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comportano, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento della Giunta Comunale nei modi e termini di cui all'art. 16, comma 2, della legge 689/81.
- 2) In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.
- 3)Qualora alla violazione di norme di regolamento conseguano danni a beni comuni, l'autore della violazione, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
- 4) La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata (con arrotondamento per difetto alla soglia dei 50 centesimi di euro), con deliberazione della Giunta comunale, ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatisi nei due anni precedenti.
- 5) L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente la sanzione è, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81, il Responsabile della Polizia Locale.
- 6) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

7) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione.

6) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 7, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 42: Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa.

Custodia delle cose

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

2. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione.

3. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza / ingiunzione la confisca delle cose sequestrate.

4. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

Art. 43 Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore a seguito delle pubblicazioni previste dall'art. 54 dello statuto comunale.

Art. 44 Norma finale

1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.